Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 9

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 13 gennaio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1953.
**Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, addì 23 novembre 1953, con la «Navigazione Toscana», società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore «A» - Arcipelago Toscano** Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1953.
**Nomina del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese** Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.
**Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia** . . . . . Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca del lago Albano, sita nell'ambito dei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa.** Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1953.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Osimo** . . . Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1953.
**Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce** . Pag. 125

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1953.
**Tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette** . . . . . . Pag. 125

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1954.
**Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Cotoniero Italiano per l'anno 1954** . . Pag. 125

**Avviso di rettifica** (legge 27 dicembre 1953, n. 967) Pag. 125

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 126

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 126

### CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951 . . . . . Pag. 126
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1952 Pag. 126
Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950 . . . . . . . . Pag. 127
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria . . . . . . . . . . Pag. 127
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia. Pag. 127
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze . . Pag. 127

**Prefettura di Parma:** Graduatoria del concorso al posto di coadiutore nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma Pag. 128

**Prefettura di Arezzo:** Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo . . . . . . . . . . . . Pag. 128

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 13 GENNAIO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Lesa - Costruzioni elettromeccaniche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1953. — **Civelio stabilimenti tessili, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Heumann, società per azioni, laboratori farmaceutici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1953. — **Società per azioni « Molini Canonica » in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1953. — **A.C.M.A. - Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1953. — **Macchi cuscinetti ed aeroplani, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1953. — **Comune di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1953. — **S.P.A.R.T.A. - Società per azioni rifornimento tessuti affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1953. — **Montital, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1954. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige. — **I.C.L.E. Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1953.

**Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, addì 23 novembre 1953, con la « Navigazione Toscana », società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » - Arcipelago Toscano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, che autorizza la concessione mediante pubblica gara dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo « A » - Arcipelago Toscano;

Vista la Convenzione in data 23 novembre 1953, stipulata in seguito all'esito delle pubbliche gare, con la « Navigazione Toscana », società per azioni sedente in Livorno, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione dell'Arcipelago Toscano per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione d'anno di L. 392.500.000 dall'1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, L. 406.600.000 dall'1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e L. 460.800.000 dall'1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto che la « Navigazione Toscana » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della Convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi su menzionati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte eccetto quelle relative agli articoli 5 e 7 della Convenzione per i motivi contenuti nel foglio n. 149942 in data 21 novembre 1953 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la Convenzione stipulata in Roma addì 23 novembre 1953 con la « Navigazione Toscana », società per azioni sedente in Livorno, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo « A » Arcipelago Toscano per la durata di venti anni a cominciare dall'1 gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 392.500.000 fino al 31 dicembre 1955, L. 406.600.000 dall'1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e L. 460.800.000 dall'1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al capitolo 58, art. 2, del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla Convenzione che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1953

EINAUDI

TAMBRONI — PANETTI — GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953*
*Registro n. 22 bilancio Marina mercant., foglio n. 367.* — BONATTI

**Convenzione con la « Navigazione Toscana » società per azioni, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » Arcipelago Toscano.**

Fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il sig. avvocato Francesco Cameli di Carlo, amministratore delegato della « Navigazione Toscana », società per azioni con sede in Livorno, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

*Servizi da eseguire*

La « Navigazione Toscana », società per azioni con sede in Livorno, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

*Sovvenzione*

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata:

Lire 392.500.000 (trecentonovantaduemilionicinquecentomila) fino al trentuno dicembre millenovecentocinquantacinque; Lire 406.600.000 (quattrocentoseimilioniseicentomila) dal primo gennaio millenovecentocinquantasei al trentuno dicembre millenovecentocinquantasette; Lire 460.800.000 (quattrocentosessantamilioniottocentomila) dal primo gennaio millenovecentocinquantotto al trentuno dicembre millenovecentosettantatre.

Art. 3.

*Pagamento della sovvenzione*

La sovvenzione spettante al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti quei documenti che gli saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

*Revisione della sovvenzione*

La sovvenzione di cui al precedente articolo è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dai seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto la applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico (in base alle linee esercitate nell'anno finanziario 1951-52) Lire 50.100.000;

b) combustibili (ai prezzi attuali):

fino al 31 dicembre 1955 (nafta tonn. 2517×15.500, Diesel tonn. 157×26.000) L. 43.095.500; dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 (nafta tonn. 2260×15.500, Diesel tonn. 233×26.000) L. 41.088.000; dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 (nafta tonn. 2260×15.500, Diesel tonn. 308×26.000) L. 43.038.000;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure attuali):

fino al 31 dicembre 1955 L. 183.400.000;

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 L. 183.400.000;

dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 188.800.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile d' concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

*Revisione della Convenzione*

La revisione della Convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

*Durata della Convenzione*

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.

*Amministrazione della Società Capitale sociale*

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile. Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserire nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a' termini dell'art. 16 della presente Convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

*Domicilio legale*

Agli effetti della presente Convenzione, il concessionario elegge domicilio legale in Roma, corso d'Italia n. 19 ed avrà sedi di armamento nel porto di Livorno.

Art. 9.

*Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi*

E' fatto obbligo al concessionario di rilevare i piroscafi « Porto Azzurro » e « Portoferraio » della stazza lorda unitaria di 919 tonn. della Società « Navigazione Toscana », con sede in Livorno.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del seguente art. 10.

Il concessionario si obbliga ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate da adibire alla linea 4 di cui all'allegato 1;

b) dal 1° gennaio 1958 una nave della stazza lorda minima di 600 tonnellate da adibire alla linea 3 di cui all'allegato 1.

I piani delle anzi cennate navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio di dette navi il concessionario potrà esercitare i servizi con navi usate di proprietà o noleggiate purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

*Le navi allo scadere della Convenzione*

Alla scadenza della presente Convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi adibite alle linee di cui all'art. 1.

Il prezzo di rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto di accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

*Noleggio delle navi da parte dello Stato*

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà del concessionario completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse in ragione di anno sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile ed il concessionario, ed in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

*Equipaggi*

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possano rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi, agli orari di lavoro di bordo. Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano la assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato. Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

*Personale di Stato maggiore ed amministrativo*

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente Convenzione, il concessionario dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato maggiore) alle dipendenze del precedente concessionario, Società Toscana di Navigazione, al 31 dicembre 1953 e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè non sia rimasto, volontariamente, dopo quella data, nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri nominati dal concessionario, di due arbitri nominati dal personale e di un quinto arbitro con funzione di presidente, nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

*Regolamento organico*

Il regolamento organico per il personale di Stato maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico dovranno essere decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri designati dal concessionario, di due arbitri designati dal personale e di un quinto arbitro nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

*Convenzioni speciali*

Il concessionario si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili e militari di addivenire con le medesime, alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

*Interruzione, sospensione o abbandono del servizio*

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione, od anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nel cui confronto il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato dai limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

*Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità*

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16 ne compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, a dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

*Divieti*

Il concessionario non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

*a*) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente Convenzione;

*b*) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse;

*c*) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile — previa constatazione degli addebiti — potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

*Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni*

Nei casi previsti dalla presente Convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza o all'annullamento della Convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata ed il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possano derivare all'Erario.

Art. 20.

*Cauzione*

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione di anno, della sovvenzione. La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato; oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà del concessio-

nario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso la società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario e non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto.

Non avvenendo ciò, il concessionario s'intende decaduto per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente Convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

*Casi di guerra*

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente Convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente Convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

*Risoluzione di controversie*

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministero della marina mercantile, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

*Sovvenzione per linee*

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua, stabilita dall'art. 2 della presente Convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

| Linea | N. viaggi |
|---|---|
| Linea 1 | N. 52 viaggi |
| » 2 | » 900 » |
| » 3 | » 365 » |
| » 4 | » 382 » |

Per gli eventuali viaggi che — in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea dell'annessa tabella — risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente Convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente Convenzione, mentre vincola il concessionario fin dal momento in cui ha sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè la Convenzione stessa non sarà approvata nelle forme prescritte dalle leggi vigenti.

Fatto a Roma, addì 23 novembre 1953

p. *il Ministro della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *la «Navigazione Toscana» s.p.a.*
FRANCESCO CAMELI

ALLEGATO 1

(Art. 1 della Convenzione)

**Arcipelago toscano**

ELENCO DELLE LINEE, ITINERARI, PERIODICITA' VELOCITA' DI ESERCIZIO

LINEA 1 — Livorno Gorgona Capraia Marciana - Portoferraio Portovecchio Rio Marina Porto Azzurro Marina di Campo Pianosa e ritorno.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per vg. (A. e R.): mgl. 253,4.
Migliatico annuo per 52 viaggi: mgl. 13.176,8.
Velocità di esercizio: mgl. 14.

LINEA 2 — Portoferraio - Cavo - Portovecchio di Piombino e ritorno.
Periodicità: 2 volte al giorno; dal 1° febbraio al 31 maggio verrà effettuata una terza corsa domenicale; dal 1° giugno al 31 ottobre trigiornaliera.
Migliatico per vg. (A. e R.): mgl. 30,2.
Migliatico annuo per 900 viaggi: mgl. 27.180.
Velocità di esercizio: mgl. 14.

LINEA 3 — Porto Azzurro - Rio Marina - Portovecchio di Piombino e ritorno.
Periodicità: giornaliera.
Migliatico per vg. (A. e R.): mgl. 29,4.
Migliatico annuo per 365 viaggi: mgl. 10.731.
Velocità di esercizio: mgl. 14.

LINEA 4 — Isola del Giglio Porto S. Stefano e ritorno.
Periodicità: giornaliera: dal 1° giugno al 30 settembre seconda corsa domenicale.
Migliatico per vg. (A. e R.): mgl. 22.
Migliatico annuo per 382 viaggi: mgl. 8.404.
Velocità di esercizio: mgl. 12.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEA 1 e 2 — Due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 919.

LINEA 3 — Una nave della stazza lorda minima di 600 tonnellate con facoltà di eseguire per i primi 4 anni il servizio con una nave di 450 tonnellate lorde.

LINEA 4 — Una nave della stazza lorda unitaria di tonnellate 250 con facoltà di eseguire per i primi due anni il servizio con nave di 190 tonnellate circa.

Fatto a Roma, addì 23 novembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *la «Navigazione Toscana» s.p.a.*
FRANCESCO CAMELI

---

ALLEGATO 2

**Capitolato**

*Esecuzione dei viaggi Itinerari ed orari*

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla Convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno, però, per ragioni di ordine pubblico e di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile e dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dal concessionario nei confronti dello Stato, e indennizzo da parte di terzi in confronto del concessionario e dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, ed i capitani avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza e verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta a eseguirle, ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione, in base alla quale saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, sempreché le variazioni ora cennate non comportino tale aumento di percorrenza da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate al concessionario le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

*Navi.*

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla *prima classe* del *«Registro italiano navale»* e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente Convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario è tenuto — sotto pena di decadenza — ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della Convenzione.

Il concessionario ha poi l'obbligo di assicurare presso società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Il concessionario dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile, in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero della marina mercantile le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

$S^1$ rappresenta la sovvenzione ridotta
$S$ » » » normale
$a$ » » ritenuta per deficienza di velocità
$b$ » » » » » » tonnellaggio.

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V^1}{V}\right) 3\right]$$

$$b = S - \left[0{,}65\,S + 0{,}35\,S \frac{T^1}{S}\right]$$

*nelle quali*

$V^1$ rappresenta la velocità effettiva
$V$ » » » prescritta
$T^1$ » il tonnellaggio effettivo
$T$ » » » prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10% nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 della Convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle singole linee, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che il concessionario ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

*a*) la veduta esterna longitudinale della nave;
*b*) i piani dei ponti;
*c*) la sezione longitudinale;
*d*) qualche sezione trasversale tra cui la sezione maestra;
*e*) i piani di compartimentazione;
*f*) il piano delle capacità;
*g*) la scala di solidità o documento equivalente;
*h*) disegno di massima dell'apparato propulsore;
*i*) specifica generale;
*l*) descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio *nonchè del numero*, ubicazione e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovrà essere destinata.

E' in facoltà dell'Amministrazione di esonerare il concessionario dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.

Per conto l'Amministrazione può richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, il concessionario dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo dalla presentazione di taluno di questi piani o documenti. Dovrà inoltre il concessionario presentare una copia del contratto di acquisto.

Il concessionario dovrà altresì presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o *trasformazioni di qualche importanza*, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile, procederà:

*a*) ad una visita generale della nave di cui all'art. 10;
*b*) ad una prova in mare di cui all'art. 11.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della Convenzione è del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardante le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifiniture delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita, il concessionario presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della Commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Tutte le navi da assegnare ai servizi sovvenzionati, comprese quelle noleggiate, dovranno essere sottoposte ad una visita generale e ad una prova di velocità che saranno effettuate dalla Commissione ministeriale di cui al precedente art. 9.

Per le navi di nuova o recente costruzione, la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di 9 ore consecutive, delle quali 6 ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella di 14 miglia e 3 ore a questa ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base opportunamente scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato del concessionario.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

*Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali*

Art. 14.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3% del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali e telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dell'1% della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati e uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco.

Esso dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate

dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto sono devoluti interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte del concessionario e dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata, saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario, però, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato delle perdite, manomissioni e avarie degli effetti a lui affidati.

*Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori*

Art. 20.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile, l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti

*a*) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20% sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15% del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 30 chilogrammi di bagaglio a mano.

In deroga alla disposizione di cui al 1° comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee a carattere turistico saranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo, all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero-chilometro.

Hanno carattere turistico le linee seguenti:

per il settore delle Isole Partenopee e Pontine:

LINEA 2 — Napoli Sorrento Capri e ritorno, con prolungamento sino ad Ischia nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

LINEA 4 — Napoli Capri Positano Amalfi e ritorno;

LINEA 6 — Napoli Procida Ischia Ponte - Ischia Porto Casamicciola Lacco Ameno Forio e ritorno, con prolungamento a Capri nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

LINEA 11 — Anzio Ponza.

per il settore delle Isole Eolie:

LINEA 5 — Itinerario «A»: Messina Stromboli Lipari e ritorno; itinerario «B»: Messina Lipari Stromboli e ritorno;

*b*) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, per quintale L. 170.

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 200. Le frazioni di quintale inferiore a 50 chilogrammi e quelle di 51 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100% a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura del concessionario, il quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

*c*) bestiame:

prima classe per capo L. 1080;
seconda classe per capo L. 720;
terza classe per capo L. 180;
quarta classe per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe montoni, capre e pecore;

alla quarta classe capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario;

*d*) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

Il concessionario dovrà provvedere ad ogni approdo perchè possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i diversi scali uno spazio proporzionale alla media del movimento commerciale di essi, in base a determinazioni del Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50% delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentito il concessionario, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in dipendenza delle mutate condizioni dei traffici e dell'economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso del concessionario, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e le condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura del concessionario quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile il quale vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra il concessionario e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla Convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

*Servizio cumulativo*

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisi l'opportunità, il concessionario è tenuto ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le Ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra il concessionario e le Ferrovie o tra il concessionario e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

*Facilitazioni di viaggi e trasporti per conto dello Stato.*

Art. 27.

Il concessionario dovrà concedere:

*a*) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di esercizio;

*b*) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi), alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati, su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a 10 posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra e loro accompagnatori).

Il concessionario dovrà, altresì, concedere la riduzione del 70% sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30% sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori, e loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli on.li deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio e cura e loro accompagnatori; ed in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

*a*) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

*b*) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30% sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dal concessionario, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

*Sorveglianza dei servizi.*

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio d'ispezione hanno diritto di eseguire presso le sedi ed agenzie del concessionario, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse di compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i funzionari predetti hanno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

*Statistiche, relazioni annuali e bilanci.*

Art. 31.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle, in doppia copia, ogni mese al Ministero della marina mercantile, che ha diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 31 ed ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercentile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 3, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato, sono a carico del concessionario ed a tale uopo sarà effettuata in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della Convenzione, una ritenuta del 2 per mille sulla sovvenzione spettante.

*Ritenute e penalità.*

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta al concessionario la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, il concessionario incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 a L. 150.000 in relazione alla importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venga interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione, corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta autorizzazione dei Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di L. 15 000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 15.000 a L. 150.000 per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non siano presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della Convenzione, la ditta sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione, o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 per il comandante, di L. 750 per ogni ufficiale e di L. 250 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determina dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 23 novembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *la «Navigazione Toscana» s.p.a.*
FRANCESCO CAMELI

(70)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1953.

**Nomina del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579, che apporta fra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto Presidenziale 17 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1952, registro Lavori pubblici n. 21, foglio n. 204, col quale l'on. professore Italo Giulio Caiati venne confermato presidente dell'Ente suddetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1952;

Ritenuto che l'on. Caiati, deputato al Parlamento, ai sensi e per effetto della legge 13 febbraio 1953, n. 60, non poteva ricoprire tale carica e perciò presentò a suo tempo, le dimissioni;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alvisi è nominato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 29 ottobre 1953.

Dato a Napoli, addì 4 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1954*
*Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 5.* — IZZI

(98)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

**Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 16067, in data 4 settembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione — per trasferimento ad altra sede — del dottor De Santis Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il rag. Laurenzi Antonio, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. De Santis Giuseppe è sostituito con il ragioniere Laurenzi Antonio, quale funzionario designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio del lavoro nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

(6426) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca del lago Albano sita nell'ambito dei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Conca del lago Albano, sita nell'ambito dei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco del comune di Castel Gandolfo contro la deliberazione della citata Commissione provinciale relativa al divieto di costruzione in tutta la zona boschiva del cratere del lago Albano ad eccezione di eventuali fabbricati per uso alberghiero od affini;

Considerato che la Commissione provinciale non ha alcuna veste per deliberare divieti di costruibilità che, ai sensi della citata legge, sono di competenza della competente Soprintendenza, la quale, a suo giudizio, potrà anche consentire eventuali costruzioni che non menomino la bellezza dei luoghi;

Ritenuta pertanto nulla la deliberazione relativa al divieto di costruibilità;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con i maestosi boschi di lecci, con l'ace di Albalonga, ninfei e avanzi di ville romane, un quadro panoramico di non comune bellezza;

Decreta:

La zona della Conca del lago Albano, sita nel territorio dei comuni di Albano, Castel Gandolfo e Rocca di Papa, così delimitata: partendo dalla Madonnella di Marino, lungo l'asse della provinciale maremmana fino a Castel Gandolfo (zona dei villini e limitrofe), lambendo ed escludendo gli immobili extraterritoriali, seguendo l'asse della via Massimo d'Azeglio, della piazza Centrale, del corso della Repubblica, delle vie Rosselli e Pio XI, comprendendo tutta la galleria di sopra e tutto il bosco dei Capuccini di Albano, proseguendo per l'asse della strada dei Cappuccini e del tiro a segno costeggiando il limite superiore della proprietà del Roccolo fino all'innesto di questa strada con la provinciale Ariccia-Rocca di Papa, lungo l'asse di questa fino al ponte di Nemi e lungo l'asse della via dei Laghi fino a ricongiungersi alla Madonnella di Marino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma**

Il 20 dicembre 1952, presso la sua sede si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, debitamente convocata con particolari lettere raccomandate, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) 3) 4) 5) *omissis;*

6) Proposta di vincolo di tutta la Conca del lago Albano, posta a valle della via dei Laghi, del tronco della provinciale maremmana percorso dalla tranvia tra la Madonnella e Castel Gandolfo, della galleria di sopra e del tratto tra i Cappuccini e Palazzolo;

7) 8) *omissis.*

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, considerato che il lago Albano, di origine vulcanica rappresenta,

in tutta la estensione del cratere, una delle località più notevoli dei Colli Albani, conservando ancora l'arce di Albalonga, ninfei e avanzi di ville romane, maestosi boschi di lecci ed altre essenze, ed essendo ormai circondato da strade di straordinario interesse turistico, compiacendosi del vincolo forestale idrogeologico, che già rappresenta una rèmora a diradi, ma desiderosa di rafforzarlo, delibera alla unanimità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutte le coste del lago.

Dovendo quindi, senza esclusione di parte alcuna sino al crinale, delimitarne i confini lungo le strade note, e ciò per evitare che sorgano equivoci su taluni punti della dorsale, stabilisce che il vincolo sia circoscritto nei seguenti limiti:

Partendo dalla Madonnella di Marino, lungo l'asse della provinciale maremmana fino a Castelgandolfo (zona dei villini e limitrofe), lambendo ed escludendo gli immobili extraterritoriali, seguendo l'asse della via Massimo D'Azeglio, della piazza Centrale, del corso della Repubblica, delle vie Roselli e Pio XI, comprendendone tutta la galleria di sopra e tutto il bosco dei Cappuccini di Albano, proseguendo per l'asse della strada dei Cappuccini e dal tiro a segno costeggiando il limite superiore della proprietà del Roccolo fino all'innesto di questa strada con la provinciale Ariccia-Rocca di Papa, lungo l'asse di questa sino al ponte di Nemi e lungo l'asse della via dei Laghi sino a ricongiungersi al punto di partenza e cioè alla Madonnella di Marino.

(*Omissis*).

**(6397)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1953.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Osimo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 20 marzo 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata una zona più sotto delimitata, sita nell'ambito del comune di Osimo.

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella suddetta zona è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Osimo;

Vista l'opposizione presentata dai signori Pacini Elide, Rossini Alfredo e Cecconi Clara e Francesco, contro la detta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione suddetta è infondata in quanto a costituire il complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, non è, come fatto presente dagli opponenti, l'importanza storica degli edifici che, peraltro, sono tutelati soltanto con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, bensì la spontanea concordanza e funzione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, come prescritto dal comma quarto dell'art. 9 del citato regolamento 3 giugno 1949, n. 1357;

Riconosciuto che la zona predetta oltre ad offrire, per quanto riguarda i giardini pubblici, un punto di vista dal quale si può godere un ampio panorama, costituisce un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Osimo, delimitata da tutti i giardini pubblici, compresi nel vincolo: via San Filippo ivi comprese le particelle catastali 354 e 639 del foglio I, Sez. *A*; spigolo della casa Frampolli su via San Filippo e via Leonetta; linea congiungente detto spigolo con l'incrocio delle particelle 63, 341 e 64 del foglio I-*A*, Sez. *M*, limite superiore della zona già vincolata compresa la sede stradale di via Aurelio Saffi fino a piazza Gramsci e giardini, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Osimo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 1 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona**

(*Estratto del verbale n. 10 del 20 marzo 1953*)

Oggi venti marzo millenovecentocinquantatre si è riunita in Ancona alle ore dieci presso gli uffici della Soprintendenza ai monumenti, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita, convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente

*Ordine del giorno*:

1) 2) (*Omissis*);

3) Osimo, giardini pubblici.

(*Omissis*).

OSIMO giardini pubblici.

Il Soprintendente ai monumenti riferisce sulla opportunità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Osimo la zona comprendente i giardini pubblici su via Saffi ed il giardino della villa Simonetti che, trovandosi ai limiti della zona panoramica già vincolata con precedente decreto del 14 marzo 1952 può senz'altro considerarsi un naturale completamento della stessa e che costituisce, per quanto riguarda i giardini pubblici, un punto di vista dal quale è possibile godere un ampio panorama.

Il sindaco di Osimo esprime parere favorevole e gli altri membri della Commissione, che conoscono la località per aver partecipato ai precedenti sopraluoghi, si dichiarano d'accordo sulla proposta di vincolo.

Il soprintendente fa presente che la località è di particolare interesse paesistico in quanto ha di per se stessa un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per l'armonica configurazione degli edifici che fiancheggiano la via Leonetta all'incrocio con via Saffi, e costituisce una appropriata cornice della zona vincolata, con particolare effetto prospettico per chi guarda la città di Osimo dalle strade che corrono lungo la sottostante vallata.

Delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del Comune predetto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, la zona come appresso delimitata:

tutti i giardini pubblici comunali; via San Filippo ivi comprese le particelle catastali 354 e 639 del foglio I Sez. *A*; spigolo della casa Frampolli su via San Filippo e via Leonetta; linea congiungente detto spigolo con l'incrocio delle particelle 63, 341 e 64 del foglio I Sez. *M*; limite superiore della zona già vincolata compresa la sede stradale di via Aurelio Saffi sino a piazza Gramsci e giardini, come dalla allegata planimetria.

(*Omissis*).

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1953.

**Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 gennaio 1949, con il quale fu provveduto alla nomina dell'avv. Giuseppe Zecca a presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Giuseppe Zecca dalla carica di cui sopra;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Sellitto è nominato presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Zecca dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
MALVESTITI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SALOMONE

(6429)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1953.

**Tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva una nuova tabella dei compensi sopracitati;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 per cento i compensi previsti dalla nuova tabella anzidetta per i debiti d'imposta superiori alle lire 500;

Visti i decreti Ministeriali 9 luglio 1945; 6 ottobre 1947; 16 dicembre 1948; 15 dicembre 1949 e 16 dicembre 1950, concernenti ritocchi della predetta tabella;

Considerato che, con decreto Ministeriale 24 dicembre 1952, l'applicazione della tabella dei compensi approvata col decreto Ministeriale 16 dicembre 1950, è stata limitata al 31 dicembre 1953 e che con l'inizio del nuovo decennio di appalto esattoriale 1954-1963, si rende necessario stabilire in via definitiva la misura dei compensi spettanti agli esattori delle imposte dirette per gli atti esecutivi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927 e successivamente modificato e reso applicabile sino al 31 dicembre 1953, è sostituito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1950.

Art. 2.

Oltre ai diritti di tabella sono poste a carico del contribuente escusso le spese di inserzione, nel Foglio annunzi legali della Provincia, dell'avviso d'asta immobiliare.

Art. 3.

Le presenti disposizioni entrano in vigore col primo gennaio 1954.

Roma, addì 20 dicembre 1953

(110) *Il Ministro*: VANONI

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1954.

**Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Cotoniero Italiano per l'anno 1954.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Cotoniero Italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1954, è composto come segue:

Mercadante dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pompilio dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bettoni dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1954

(99) *Il Ministro*: MALVESTITI

---

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nella legge 27 dicembre 1953, n. 967 « Previdenza dei dirigenti di aziende industriali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1953, all'art. 2 ultimo comma, ultima linea, ove è detto « ... al successivo art. 8 ... » ecc. si deve leggere: « ... al successivo art. 9 ... » ecc.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serrata (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.382.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(90)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 12 gennaio 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | 640 — |
| » Firenze | 624,82 | 640 — |
| » Genova | 624,80 | 641 — |
| » Milano | 624,86 | 640 — |
| » Napoli | 624,78 | 640 — |
| » Palermo | 624,85 | 640,25 |
| » Roma | 624,86 | 640,50 |
| » Torino | 624,82 | 642,50 |
| » Trieste | 624,86 | — |
| » Venezia | 624,90 | 640 — |

**Media dei titoli del 12 gennaio 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 63,825 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,40 |
| Id. 3 % lordo | 81 — |
| Id. 5 % 1935 | 94,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 78,85 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,50 |
| Id. 5 % 1936 | 90,425 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,475 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 12 gennaio 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 640,25 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1.785 | » franco francese |
| Germania | » | 148.77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87.48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164.44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120.78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Siracusa in data 19 settembre 1952, n. 30946, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Pizzolo dott. Paolo, vice prefetto.

*Componenti*:
Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Mantovani prof. dott. Giovanni, docente in clinica medica veterinaria;
Saraceno dott. Reginaldo, veterinario condotto.

*Segretario*:
Privitera dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice del concorso inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

(6311) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1952.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 luglio 1953, n. 340.3.63/9131, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Ragusa, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Alessandro Lanfranchi, indisponibile per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Alessandro Lanfranchi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1952 il prof. Benito Castagnoli, docente in clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

(6326) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

**Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 dicembre 1951, n. 20408.2/12886, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950, e successive modificazioni;

Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Angelo Antonio Mancini ed il prof. Carlo Cerruti, indisponibili, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Angelo Antonio Mancini e del prof. Carlo Cerruti sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950 il vice prefetto dottor Antonio Sarno e il prof. Francesco Montemagno, docente in patologia generale ed anatomia patologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(6328)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 21 aprile 1953, n. 10438, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria è costituita come appresso:

*Presidente:*
Di Vita prof. dott. Dante, vice prefetto.

*Componenti:*
Vendromin prof. Renzo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina;
Caprì prof. Antonio, direttore dell'Istituto di patologia generale dell'Università di Messina;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Mancaruso dott.ssa Angela, direttore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro.

*Segretario:*
Pezzullo dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(6320)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 3 giugno 1953, n. 5087, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia è costituita come appresso:

*Presidente:*
Martusciello dott. Arturo, vice prefetto.

*Componenti:*
Checcacci prof. Luigi, docente in igiene;
Crippa prof. Giunio Bruto, docente in chimica;
Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Piccioli dott. Tommaso, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia.

*Segretario:*
Scola dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(6321)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 18 febbraio 1953, n. 3398, con il quale è indetto pubblico concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il Comune di Firenze è costituita come appresso:

*Presidente:*
Oneto dott. Carmelo, vice prefetto.

*Componenti*
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Firenze;
Montagnani prof. Mario, docente in patologia medica;
Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario.

*Segretario*:
Saltalamacchia dott. Franco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1953

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

**(6323)**

---

## PREFETTURA DI PARMA

**Graduatoria del concorso al posto di coadiutore nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 33576 del 26 dicembre 1952, con cui veniva bandito il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma;

Visto il decreto n. 340.3.10200, in data 11 agosto 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 202, del 4 settembre 1953, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Veduti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 75 e 78 (ultimo comma) del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

Maini dott. Augusto con punti 288 su 350.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Parma, addì 24 dicembre 1953

*Il prefetto*: MENEGHINI

**(6417)**

---

## PREFETTURA DI AREZZO

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 14307 del 16 luglio 1953, modificato con successivi decreti n. 18762 del 23 settembre 1953, n. 22845 del 23 novembre 1953, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 6086 del 28 marzo 1952;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la 2ª condotta del comune di Arezzo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e dei benefici di legge in favore degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, il dott. Dalmo Campagnoli, invalido di guerra, è dichiarato vincitore della 2ª condotta veterinaria del comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 7 dicembre 1953

*Il prefetto*: ADAMI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 14307 del 16 luglio 1953, modificato con decreti prefettizi n. 18762 del 23 settembre 1953, n. 22845 del 23 novembre 1953 e n. 23423 del 7 dicembre 1953, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 6086 del 28 marzo 1952;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta del Consorzio veterinario Castel San Niccolò-Montemignaio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle domande di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, il dott. Domenico Bartoli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio veterinario Castel San Niccolò-Montemignaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Consorzio interessato.

Arezzo, addì 21 dicembre 1953

*Il prefetto*: ADAMI

**(6434)**

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.